



## P.E.B.A – Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

## P.A.U. – Piano Accessibilità Urbana

# RELAZIONE TECNICA

Macerata Feltria, Dicembre 2020

Il Responsabile del Settore IV  
Cristian Gabrielli

*Gabrielli Cristian*

## **PREMESSA**

Il P.E.B.A. (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) è uno strumento di conoscenza e di programmazione che si pone l'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche esistenti all'interno degli edifici comunali e negli spazi esterni. Fotografa la realtà esistente, evidenziando gli elementi fisici che limitano o impediscono la libera e completa accessibilità degli spazi e degli ambienti.

Nella vita sociale e nell'utilizzo di strutture di beni immobili, la persona disabile non è soltanto colui che ha impedimenti motori tali da obbligarlo a muoversi su una sedia a due ruote e a servirsi di un bagno per handicappati, ma anche chi ha gravi deficit di percezione sensoriali.

L'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che "l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità".

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata nel 2007 e già ratificata dall'Italia, prescrive che "per persone con disabilità si intendono coloro che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri". "Una strategia europea sulla disabilità" per gli anni 2010 – 2020 e un "rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" sono stati oggetto di una apposita Comunicazione della Commissione europea "al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni" datata 15/11/2010.

Il **P.E.B.A.** è stato introdotto con la Legge Finanziaria n. 41/1986, all'art. 32, comma 21: "Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del DPR 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge".

Successivamente, con la "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" n. 104/1992, si stabilì, al comma 9 dell'art.24 che: "I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili".

Il presente Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche è finalizzato a migliorare l'accessibilità delle persone disabili, costrette spesso a vivere in ambienti con barriere - da quelle architettoniche a quelle sensoriali -, per conseguire e per sostenere, al contempo, una valorizzazione del Comune in termini di fruibilità e qualità urbana.

Lo studio, attraverso un'analisi dettagliata dello stato attuale del sistema urbano e del patrimonio edilizio Pubblico, sviluppa diverse proposte progettuali, che cercano in modo organico di risolvere e/o mitigare le attuali criticità, agendo essenzialmente sulla regolamentazione dell'accessibilità.

Al P.E.B.A. è direttamente collegato il **P.A.U.** che interessa l'accessibilità delle aree urbane.

## **1. QUADRO NORMATIVO**

### **1.1 NORME NAZIONALI**

La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di grado primario, al fine di favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Tali disposizioni hanno demandato la disciplina di attuazione a norme, che attualmente regolano anche con una serie di prescrizioni tecniche la materia dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

- *Circ. Min. LL.PP. 29 gennaio 1967, n. 425 "Standard residenziali"*
- *Circ. Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale"*
- *Legge n.5/1971 - Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*
- *Legge n.41/1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986)*
- *Legge n. 13/1989 - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*
- *D.M. n. 236/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*
- *Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 22/06/1989 n. 1669 - Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13*
- *Legge n. 104/1992 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone Handicappate*
- *D.P.R. n. 503/1996 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici La definizione normativa di barriere architettoniche è contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 503/1996, che definisce le "barriere architettoniche"*
- *D.P.R. n. 380/2001 (artt. 77-82) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*
- *Legge 09/01/2004 n.4 riporta una serie di disposizioni orientate a favorire l'accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici anche alle persone con disabilità dell'udito.*
- *Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*
- *Ministero per i beni e le attività culturali ha messo a punto le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008.*
- *Legge n. 18/2009 del 03.03.2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità"*
- *D.P.R. n. 132/2013 art. 3 attuazione L.18/2009*
- *Legge 11/11/2014 n.164/2014 – "Sblocca Italia"*
- *DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106 - Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.*

### **Deroghe alle norme sulle barriere architettoniche previste dal DM 236/89**

Le deroghe previste dalle norme nazionali e regionali che riguardano le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche sono sostanzialmente cinque, diversamente articolate, e più precisamente:

- 1) la deroga alle norme sulle distanze previste dai Regolamenti Edilizi per le innovazioni da attuare negli edifici privati, nonché per la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione a favore dei ciechi (art. 3, legge n. 13/89), fermo restando l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile;
- 2) la deroga alle prescrizioni del DM 236/89 solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza BB AA ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati (art. 7, co. 4);
- 3) la deroga alle prescrizioni del DM n. 236/89 negli interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando il rispetto delle previsioni degli accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, gli accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari e l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore, in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici (art. 7, comma 5):

- a) presenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentono interventi edilizi coerenti con le finalità della legge;
- b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed impiantistici degli edifici oggetto dell'intervento;
- 4) Possono essere liberamente realizzati senza comunicare nulla al Comune gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; ai sensi del comma 1., lettera b) dell'art.6 del DPR n.380/01 e s.m.i.;
- 5) l'ultima particolare deroga riguarda le norme antisismiche prevista dall'art. 6.1 della legge n. 13/89. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'art. 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

## **1.2 NORME REGIONE MARCHE**

Allo scopo di promuovere l'abbattimento delle barriere architettoniche, la Regione Marche concentra l'attenzione ai soli edifici pubblici o privati aperti al pubblico nel quadro di specifiche Leggi, nel cui campo di applicazione rientrano gli edifici di uso residenziale abitativo realizzati da soggetti pubblici, gli spazi urbani e le infrastrutture di trasporto pubblico.

Per ciò che riguarda gli edifici privati nella Regione Marche viene tutto rimandato alla sola legge nazionale n. 13/89, mentre per il finanziamento dei contributi previsti dalla stessa, si rimanda il tutto alla Legge di Bilancio Regionale.

A livello regionale, inoltre, sono state adottate:

- L.R. 27 aprile 1990 n. 52 - *Abbattimento delle barriere architettoniche in edifici pubblici o privati aperti al pubblico e modifica alla L.R. 3 marzo 1990, n. 9 "Norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"*.
- L.R. 04 giugno 1996 n.18 - *Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità*.

## **1.3 NORME COMUNALI**

Piano Regolatore Generale – Le Norme Tecniche di Attuazione Comunale prendono riferimento al Decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n°503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

## **2 ELABORATI COSTITUTIVI DEL P.E.B.A**

Gli elaborati che costituiscono il PEBA sono i seguenti:

Relazione tecnica;

Schede EP relative agli edifici pubblici;

Schede SAU relative alle aree urbane;

Schede SAN relative agli spazi aperti naturali;

Norme Tecniche di Attuazione.

Le schede EP, SAU e SAN riportano dettagliate analisi delle situazioni in essere nei singoli immobili e/o aree pubbliche oggetto di valutazione, analizzandone lo stato di fatto, proponendo gli interventi necessari per l'abbattimento delle barriere presenti, la sommaria stima dei costi.

Il Comune di Macerata Feltria, annualmente, sulla base delle risorse finanziarie proprie disponibili, nonché attraverso Piani di iniziativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, promuoverà interventi di riqualificazione ed adeguamento dei singoli immobili/spazi urbani, secondo un ordine di priorità elaborato di concerto con l'Area Tecnica dell'Ente.

Il presente Piano verrà aggiornato allorché interverranno modifiche sulle normative vigenti, nonché per recepire l'andamento degli interventi di adeguamento degli immobili e delle aree pubbliche.